

Gentili ed Egregi
Avvocati iscritti all'Ordine degli
Avvocati del Cantone Ticino

Mendrisio, 22 marzo 2020

Virus Covid-19 – Informativa nr. 3
Informazioni importanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
all'indirizzo dei membri

Gentili Colleghe,
Egregi Colleghi,

la situazione determinata dall'espandersi dell'epidemia generata dal virus Covid-19 (qui di seguito anche coronavirus) continua ad evolversi in maniera sempre più drammatica e preoccupante. Come già indicato nelle due precedenti informative, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino segue costantemente l'evolversi della situazione ed è in contatto con le autorità cantonali e federali.

Dopo gli interventi effettuati sul piano normativo da parte del Consiglio federale e del Consiglio di Stato nella giornata di venerdì 20 marzo 2020 e, soprattutto, dopo le ulteriori restrizioni alle attività economiche disposte sabato 21 marzo 2020 dal Governo cantonale appare opportuno fare nuovamente il punto della situazione.

A. Situazione generale

La situazione di emergenza coinvolge ormai tutta la Svizzera e sta mettendo fortemente sotto pressione le autorità a tutti i livelli. Con l'aumentare del numero delle persone contagiate, di quelle ricoverate e dei decessi con esito letale, aumenta in particolare la pressione per l'adozione di misure e provvedimenti sempre più drastici. Si tratta di decisioni di portata collettiva che comportano delle limitazioni sempre maggiori dei diritti fondamentali. Il cambio di paradigma è dettato dal fatto che i complessi problemi posti dallo stato di necessità, non possono più essere affrontati dalle autorità facendo capo alla legislazione ordinaria e dal fatto che la loro soluzione deve essere individuata tenendo costantemente in considerazione l'evolversi della situazione.

Ci troviamo purtroppo confrontanti con una realtà in continua evoluzione, nella quale informazioni, comunicazioni e decisioni si susseguono molto rapidamente e a più livelli e con una frequenza che tende ad aumentare. È verosimile pensare che ciò continuerà ad essere il caso ancora sino a quando non sarà raggiunto il “picco” dei contagi. Il Consiglio dell’Ordine farà dunque tutto quanto in suo potere per garantire aggiornamenti tempestivi ma, evidentemente, non può assumersi nessun tipo di responsabilità in relazione al contenuto delle proprie comunicazioni e della pagina internet appositamente dedicata al tema.

B. Azioni intraprese dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

Sia a livello cantonale, che federale, il Consiglio dell’Ordine ha preso parte alle procedure di consultazioni urgenti promosse con l’intento di individuare le misure da adottare. La maggior parte delle richieste che sono state portate avanti sono state accolte e, soprattutto, si è riuscito a fare in modo che un primo importante intervento potesse avere luogo già prima della fine della scorsa settimana.

Il Consiglio dell’Ordine continua nel processo di analisi dei provvedimenti disposti dalle autorità, cercando di segnalare puntualmente gli aspetti problematici e le esigenze di fornire chiarimenti o spiegazioni.

C. Riduzione dell’attività e misure igieniche e sanitarie da adottare da parte degli Studi legali

Per rapporto alle indicazioni contenute nelle Informative nr. 1 e nr. 2, con la risoluzione governativa nr. 1570 del 20 marzo 2020 la situazione è modificata e compendata come segue.

Gli studi legali sottostanno in particolare al dispositivo numero 7 della risoluzione governativa nr. 1570 del 20 marzo 2020, che viene qui allegata.

Questo significa che fino al 29 marzo, oltre a dover chiudere l’accesso agli Studio legali per i clienti, di principio si dovrà lavorare in modalità remota dal proprio domicilio, presenziando in ufficio soltanto per le attività essenziali che non possono essere volte in remoto, e a condizione di rispettare in ogni momento le norme igieniche accresciute e la distanza sociale, già oggetto delle nostre precedenti informative.

Per coloro che hanno già compiuto i 65 anni, sono inoltre da rispettare i dispositivi della risoluzione governativa n. 1567, e in particolare rispettare l’invito formulato dal Consiglio di Stato a restare a casa.

La situazione è estremamente grave e pertanto è fondamentale che ciascuno metta in atto scrupolosamente le misure igieniche accresciute e limiti (letteralmente!) i propri spostamenti e i propri i contatti personali allo stretto indispensabile.

A titolo assolutamente eccezionale e solo ed unicamente laddove strettamente necessario indispensabile per l’espletamento di pratiche a carattere urgente ed improrogabile, connesse con i compiti e le procedure essenziali garantiti in questo periodo dalle Autorità giudiziarie cantonali è

ammessa la possibilità di accogliere clienti all'interno degli Studi legali, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

Sul tema dei compiti e delle procedure essenziali garantiti in questo periodo dalle Autorità giudiziarie sia avrà modo di ritornare nel punto seguente.

D. Attività delle autorità giudiziarie e aspetti procedurali

Il Consiglio federale ha adottato l'Ordinanza del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19) e, dal canto suo, il Consiglio di Stato ha adottato il Decreto esecutivo urgente del 20 marzo 2020 concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

I due atti normativi sono stati trasmessi in allegato all'Informativa nr. 2 del 20 marzo 2020.

– Ordinanza federale sulla sospensione dei termini:

In linea generale, la sospensione del decorso dei termini disposta con l'Ordinanza federale vale:

- (a) unicamente per i procedimenti civili e amministrativi;
- e
- (b) unicamente nell'ambito di quelle procedure che prevedono (già) la sospensione del decorso dei termini durante il periodo delle ferie giudiziarie pasquali.

Le due condizioni testé indicate sono cumulative.

– Decreto esecutivo urgente sull'attività delle autorità amministrative e giudiziarie

In linea generale, il decreto esecutivo stabilisce dei principi, che valgono:

- (a) unicamente in ambito amministrativo e civile;
- e
- (b) sia nelle procedure pendenti presso le Autorità amministrative, che quelli pendenti presso le Autorità giudiziarie.

I principi stabiliti dal Decreto esecutivo urgente sono i seguenti.

Le Autorità amministrative cantonali e comunali e le Autorità giudiziarie sono tenute a dare seguito ai compiti essenziali e non prorogabili rinunciando ad espletare tutte quelle attività che non sono ritenute urgenti e non sono assolutamente necessarie per il loro funzionamento. Il Decreto esecutivo urgente menziona, a titolo esemplificativo e con una clausola generale i compiti ed i provvedimenti essenziali e non prorogabili (cfr. Art. 1 Decreto esecutivo urgente).

Le udienze, i sopralluoghi e ogni ulteriore atto procedurale che comporta la presenza o l'intervento delle parti, previsti in procedimenti amministrativi e civili che non sono essenziali e prorogabili, sono sospesi e rinviati d'ufficio a data successiva al 19 aprile 2020 (cfr. Art. 2 Decreto esecutivo urgente).

Il Decreto esecutivo urgente prevede inoltre una sospensione, sino al 19 aprile 2020, del decorso dei termini pendenti al data del 20 marzo 2020 (cfr. Art. 3 Decreto esecutivo urgente).

Infine è stabilito il principio secondo cui le Autorità amministrative cantonali e comunali e le Autorità giudiziarie amministrative e civili devono astenersi dal notificare decisioni fino al 19 aprile 2020 compreso (cfr. Art. 4 Decreto esecutivo urgente).

Allo stato attuale non è ancora possibile sapere con precisione quali siano i compiti essenziali e non prorogabili, rispettivamente le procedure alle quali deve essere riconosciuto un carattere urgente, rispettivamente essenziale e non prorogabile. Ciò è dovuto al fatto che si tratta di un atto normativo che ha dovuto essere adottato d'urgenza ed in stato di necessità. Per quanto attiene all'attività delle Autorità giudiziarie, sulla pagina internet della Divisione della giustizia è pubblicato un elenco dei servizi garantiti e considerati essenziali. L'elenco è consultabile al seguente link:

<https://www4.ti.ch/di/dg/coronavirus/>

ATTENZIONE: Nell'ottica dell'applicazione del Decreto esecutivo urgente, l'elenco di cui sopra ha unicamente carattere indicativo e non può pertanto essere ritenuto esaustivo.

Nel complesso, senza alcuna garanzia di esaustività o assunzione di responsabilità da parte del Consiglio dell'Ordine e con l'invito a verificare la situazione nel singolo caso, ad oggi la situazione può essere riassunta come segue:

- Procedimenti di natura penale:

Nessuna sospensione del decorso dei termini, nessuna proroga d'ufficio dei termini, nessun rinvio d'ufficio di udienze o interrogatori. Unica eccezione quanto disposto dal Tribunale federale per i procedimenti già pendenti in quella sede. Le autorità che dirigono i procedimenti orientano la loro attività secondo le priorità stabilite nell'elenco dei servizi garantiti e considerati essenziali pubblicate dalla Divisione della giustizia.

- Procedimenti di natura amministrativa:

Sospensione del decorso dei termini per le procedure che prevedono le ferie giudiziarie determinato dall'Ordinanza federale sulla sospensione dei termini.

Le procedure a carattere urgente e non prorogabile, proseguono il loro corso.

Per le altre procedure: indicazioni di principio per quanto attiene a (a) rinvii di udienze, sopralluoghi e altri atti procedurali, (b) sospensioni e (c) interruzione del decorso dei termini, come da Decreto esecutivo urgente.

- Procedimenti di natura civile:

Sospensione del decorso dei termini per le procedure che prevedono le ferie giudiziarie determinato dall'Ordinanza federale sulla sospensione dei termini.

Le procedure a carattere urgente e non prorogabile, proseguono il loro corso.

Per le altre procedure: indicazioni di principio per quanto attiene a (a) rinvii di udienze, sopralluoghi e altri atti procedurali, (b) sospensioni e (c) interruzione del decorso dei termini, come da Decreto esecutivo urgente.

Il Consiglio dell'Ordine è consapevole che, allo stato attuale la situazione sul fronte procedurale sia ben lungi dal potersi dire chiarita e farà ogni sforzo possibile affinché maggiori informazioni siano messe a disposizione al più presto. La raccomandazione è quella di evitare di presentare istanze di rinvio, di sospensione o proroga che non siano strettamente necessarie, in modo da evitare di sovraccaricare le Autorità giudiziarie che, in particolare durante i prossimi giorni nei quali si troveranno già ad operare con degli organici ridotti di personale amministrativo.

E. Problematiche di natura economica

Resta confermato quanto indicato nell'Informativa nr. 2 del 20 marzo 2020.

F. Prossimi passi del Consiglio dell'Ordine degli avvocati

Il Consiglio dell'Ordine intende proseguire nei contatti e nelle discussioni con il Consiglio federale, l'Ufficio federale di giustizia, il Consiglio di Stato, la Divisione della giustizia e tutte le autorità giudiziarie al fine di completare le indicazioni a disposizione e assicurare il necessario flusso delle informazioni a tutti gli avvocati.

L'obiettivo a corto termine è quello di collaborare con la Divisione della giustizia e con il Tribunale d'appello per fare in modo che possano essere forniti chiarimenti sugli aspetti procedurali legati all'entrata in vigore del Decreto esecutivo urgente del 20 marzo 2020 sull'attività della Autorità amministrative e delle Autorità giudiziarie in ambito amministrativo e civile.

Il Consiglio dell'Ordine si sta attivando per cercare di ottenere chiarimenti per quanto attiene a problematiche specifiche segnalate in ambito fiscale.

Restano inoltre prioritarie tutte le questioni di natura economica che riguardano gli avvocati, siano essi dipendenti di Studi legali, che indipendenti.

G. Disposizioni pratiche e particolari

Il Consiglio dell'Ordine invita tutti i membri a consultare il sito internet:

www.oati-coronavirus.ch

Sul quale saranno messe a disposizione e condivise tutte le informazioni disponibili.

È rinnovato l'invito ad evitare di prendere contatto telefonicamente con il Segretariato e quello, per qualsiasi tipo di domanda, segnalazione o spunto, di fare capo al seguente indirizzo e-mail:

info@oati-coronavirus.ch

È fortemente rinnovato anche l'invito a discutere preventivamente tra colleghi e tra Studi legali le domande da sottoporci, in modo da contenere il più possibile il numero di e-mail.

Chiediamo inoltre di suddividere le domande nelle seguenti categorie:


- A. Situazione generale
- B. Azioni intraprese dal Consiglio dell'Ordine
- C. Misure igieniche e sanitarie
- D. Attività delle autorità giudiziarie
 - D.1 Autorità giudiziarie amministrative
 - D.2 Autorità giudiziarie civili
 - D.3 Autorità giudiziarie penali

- D.4 Esecuzione e fallimenti
- D.5 Uffici dei registri
- D.6 Autorità di protezione
- E. Problematiche di natura economica
- F. Prossimi passi del Consiglio dell'Ordine
- G. Varie ed eventuali

Da parte nostra esprimiamo nuovamente la massima vicinanza e solidarietà a tutti i membri dell'Ordine, in particolare a coloro che sono toccati personalmente dalla grave emergenza sanitaria.

L'occasione ci è grata per indirizzarvi i nostri migliori e più collegiali saluti.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino:



Avv. Gianluca Padlina
(Presidente)

Allegati:

- copia risoluzione governativa nr. 1567 del 20 marzo 2020;
- copia risoluzione governativa nr. 1570 del 20 marzo 2020.